



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle dogane AFD
Direzione generale delle dogane

1. gennaio 2015

Depositi fiscali autorizzati per tabacchi manufatti

Prescrizioni amministrative della DGD

INDICE

1	Depositi fiscali autorizzati	4
1.1	In generale	4
1.2	Stabilimenti di fabbricazione	4
1.3	Depositi franchi	4
2	Requisiti posti ai depositi fiscali autorizzati	4
2.1	In generale	4
2.2	Requisiti posti agli stabilimenti di fabbricazione	4
2.3	Requisiti posti ai depositi franchi	4
3	L'autorizzazione di gestione	5
3.1	Domanda di autorizzazione per la gestione	5
3.1.1	per gli stabilimenti di fabbricazione.....	5
3.1.2	per i depositi franchi.....	5
3.2	Rilascio dell'autorizzazione di gestione	5
3.3	Modifica delle condizioni di esercizio autorizzate	5
3.4	Rinuncia all'autorizzazione di gestione	6
3.5	Ritiro dell'autorizzazione di gestione	6
3.6	Estinzione dell'autorizzazione di gestione	6
4	Obblighi del depositario autorizzato	6
4.1	Contabilità merci e obbligo di notifica	6
4.1.1	Contabilità merci.....	6
4.1.2	Notifiche.....	7
5	Ditte depositarie	8
6	Assunzione dall'immissione in consumo all'uscita	8
6.1	Forniture mancanti	8
6.2	Merce di ritorno	8
6.3	Traffici speciali	8
7	Trattamenti ammessi di tabacchi manufatti importati	8
8	Imposizione	9
8.1	Inizio dell'obbligo fiscale	9
8.2	Obbligo di dichiarazione	9
9	Trasporto in sospensione d'imposta	9
9.1	Traffico nazionale	9
9.1.1	Moduli.....	9
9.1.2	Inizio della procedura.....	9
9.1.3	Fine della procedura.....	9
9.2	Traffico internazionale	10
9.2.1	Procedura.....	10
10	Altro utilizzo del deposito fiscale autorizzato	10
11	Disposizioni transitorie	10

Abbreviazioni

art.	articolo
cpv.	capoverso
DA	destinatario autorizzato
DE	dichiarazione d'esportazione
DGD	Direzione generale delle dogane
DI	dichiarazione d'importazione
ecc.	eccetera
IE	imposizione all'esportazione
incl.	incluso
IVA	imposta sul valore aggiunto
lett.	lettera
LImT	Legge federale sull'imposizione del tabacco
n.	numero
OImT	Ordinanza sull'imposizione del tabacco
SA	speditore autorizzato

1 Depositi fiscali autorizzati

1.1 In generale

Quali depositi fiscali autorizzati possono essere autorizzati stabilimenti di fabbricazione e depositi franchi. Nei depositi fiscali autorizzati è consentito depositare tabacchi manufatti fabbricati o importati in Svizzera in sospensione dell'imposta sul tabacco.

1.2 Stabilimenti di fabbricazione

Gli stabilimenti di fabbricazione sono aziende nelle quali i tabacchi manufatti vengono prodotti, lavorati e gestiti in sospensione d'imposta.

Per gestione si intende in particolare l'immagazzinamento, la presa in consegna e la preparazione in vista della spedizione.

Gli stabilimenti di fabbricazione constano, in particolare, degli impianti di produzione, lavorazione e gestione dei tabacchi manufatti nonché di aree di deposito per i prodotti di partenza e i prodotti finiti.

1.3 Depositi franchi

I depositi franchi sono edifici, o parti di essi, dove degli operatori commerciali gestiscono tabacchi manufatti in sospensione d'imposta.

Per gestione si intende in particolare l'immagazzinamento, la presa in consegna e la preparazione in vista della spedizione.

2 Requisiti posti ai depositi fiscali autorizzati

2.1 In generale

Ai depositi fiscali autorizzati vengono posti dei requisiti edilizi. Essi servono a garantire la sicurezza fiscale e non riguardano la libertà di commercio e di industria. I requisiti sono diversi a seconda del tipo di deposito autorizzato (art. 13 e 14 OImT).

Per quanto concerne l'imposizione all'importazione e all'esportazione, ai gestori di stabilimenti di fabbricazione e di depositi franchi possono essere prescritti determinati regimi doganali. Per i gestori sprovvisti dell'approvazione per applicare simili regimi, la DGD può concedere deroghe o rilasciare l'autorizzazione per il deposito fiscale autorizzato solo una volta ricevuta la relativa approvazione.

In singoli casi la DGD può rinunciare a determinati requisiti o concedere un breve periodo transitorio per il loro adempimento, sempre che ciò non pregiudichi la sicurezza fiscale.

2.2 Requisiti posti agli stabilimenti di fabbricazione

Lo stabilimento di fabbricazione deve essere organizzato in modo tale da consentire la verifica completa dell'entrata di materie prime e prodotti di partenza, della fabbricazione, della lavorazione, della gestione e dell'uscita dei tabacchi manufatti.

Nei casi singoli la DGD fissa i requisiti tecnici. Si rinuncia ad allestire un catalogo generale dei requisiti, poiché ogni azienda di fabbricazione si presenta in modo completamente diverso.

2.3 Requisiti posti ai depositi franchi

Il deposito franco deve essere organizzato in modo tale da consentire la verifica completa dell'entrata, della gestione e dell'uscita dei tabacchi manufatti.

I depositi franchi devono essere delimitati dal punto di vista edile. Gli impianti facenti parte del deposito franco devono essere costruiti in modo che i tabacchi manufatti non imposti vengano immagazzinati separatamente dalle altre merci.

Depositi fiscali autorizzati per tabacchi manufatti; prescrizioni amministrative della DGD

All'interno dell'area di deposito possono appartenere al deposito fiscale autorizzato anche solo parti, sempre che le strutture del deposito fiscale autorizzato siano separate in modo chiaro. Per contro fanno sempre parte del deposito autorizzato le rampe di carico e di scarico.

3 L'autorizzazione di gestione

3.1 Domanda di autorizzazione per la gestione

L'autorizzazione per un deposito fiscale autorizzato deve essere richiesta alla DGD.

Alla domanda va allegata la documentazione necessaria ai fini della valutazione, in particolare:

3.1.1 per gli stabilimenti di fabbricazione

1. un estratto del registro di commercio;
2. un estratto del registro delle esecuzioni;
3. la descrizione dell'azienda con il piano generale e la presentazione schematica degli impianti;
4. la descrizione dei procedimenti di fabbricazione e di lavorazione;
5. la designazione delle materie prime, dei prodotti di partenza e dei tabacchi manufatti da fabbricare o da lavorare;
6. la designazione dei sottoprodotti e dei residui;
7. la descrizione della procedura e dei trattamenti dei tabacchi manufatti (con schizzi);
8. il portafoglio dei marchi corredato di immagini in forma elettronica, facendo la distinzione tra mercato interno ed esportazioni;
9. particolarità;
10. ulteriore documentazione richiesta dalla DGD, secondo le circostanze.

3.1.2 per i depositi franchi

1. un estratto del registro di commercio;
2. un estratto del registro delle esecuzioni;
3. la descrizione del deposito con il piano generale;
4. la descrizione della procedura e dei trattamenti dei tabacchi manufatti (con schizzi);
5. il portafoglio dei marchi corredato di immagini in forma elettronica;
6. particolarità;
7. ulteriore documentazione su richiesta della DGD, secondo le circostanze.

3.2 Rilascio dell'autorizzazione di gestione

La DGD rilascia l'autorizzazione per gestire uno stabilimento di fabbricazione o un deposito franco quale deposito fiscale autorizzato. All'occorrenza essa può avanzare riserve per quanto riguarda locali, superfici e impianti, oppure escluderli dall'autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata sotto forma di decisione.

Al momento della messa in esercizio del deposito fiscale autorizzato, la DGD allestisce un rapporto di accettazione, in cui il gestore conferma con la firma e prende atto del carattere vincolante e della presa in consegna.

3.3 Modifica delle condizioni di esercizio autorizzate

Eventuali modifiche delle condizioni di esercizio autorizzate devono essere immediatamente comunicate alla DGD.

La DGD può esigere una modifica del progetto se la sicurezza fiscale è pregiudicata.

3.4 Rinuncia all'autorizzazione di gestione

La rinuncia deve essere comunicata alla DGD con tre mesi di anticipo. Essa diventa effettiva a fine mese.

3.5 Ritiro dell'autorizzazione di gestione

La DGD ritira l'autorizzazione se:

1. le condizioni di rilascio non sono più adempiute; oppure
2. il gestore del deposito fiscale autorizzato non rispetta più gli impegni sanciti nella LImT, nell'OImT e nelle istruzioni della DGD.

3.6 Estinzione dell'autorizzazione di gestione

L'autorizzazione per un deposito fiscale autorizzato si estingue con:

1. il trasferimento del deposito fiscale autorizzato a terzi;
2. lo scioglimento della persona giuridica o il decesso del depositario autorizzato;
3. l'apertura della procedura di fallimento nei confronti del depositario autorizzato.

Il credito fiscale sorge nel momento in cui termina l'autorizzazione per un deposito fiscale autorizzato.

4 Obblighi del depositario autorizzato

I depositi fiscali autorizzati sottostanno alla vigilanza della DGD.

I gestori di depositi fiscali autorizzati devono tenere un registro di controllo completo che menzioni anche le scorte e i loro movimenti, secondo le istruzioni della DGD per i casi singoli.

4.1 Contabilità merci e obbligo di notifica

4.1.1 Contabilità merci

Le disposizioni della contabilità merci si basano sull'articolo 15 LImT. Ogni depositario autorizzato o ditta depositaria da lui incaricata deve tenere una contabilità merci. Al momento della messa in esercizio di un deposito autorizzato, essa deve essere aperta con le scorte disponibili.

Il depositario autorizzato o, per suo conto, la ditta depositaria deve registrare tutte le operazioni nella forma prescritta. Le registrazioni costituiscono la base per la riscossione dell'imposta e per il controllo fiscale.

Si tratta segnatamente di:

- a. entrate;
- b. uscite;
- c. fabbricazione;
- d. impiego nel deposito;
- e. scorte;
- f. differenze d'inventario.

Le registrazioni devono contenere i seguenti dati:

- a. la data, il prodotto, il marchio e la quantità con rimando al documento precedente (rapporto di produzione, documento doganale, bollettino di consegna, fattura della merce, documento di accompagnamento ecc.) per ogni operazione;
- b. per il trasporto di tabacchi manufatti non imposti: il numero del bollettino di scorta, provenienza e destinazione; in caso di importazione o esportazione sotto vigilanza doganale, il numero del documento doganale (DI o DE).

La contabilità merci deve:

- a. essere tenuta elettronicamente;
- b. essere allestita secondo numero di revers, numero d'ordine, aliquota e pezzi per le merci con base di calcolo fondata sulla quantità;
- c. essere allestita secondo numero di revers, numero d'ordine, aliquota e chilogrammi per le merci con base di calcolo fondata sulla massa;
- d. essere aggiornata costantemente e chiusa alla fine di ogni mese civile;
- e. attestare cronologicamente i movimenti di merci alla data effettiva di entrata e di uscita;
- f. essere conservata per dieci anni unitamente ai rispettivi documenti giustificativi.

Nel rapporto di accettazione e nell'allegato vengono inseriti i singoli documenti modello. In casi motivati la DGD può accordare una deroga alla gestione della contabilità in forma elettronica.

4.1.2 Notifiche

4.1.2.1 Tipo

I depositari autorizzati devono notificare i risultati mensili (giorno di riferimento: ultimo giorno del mese) della contabilità merci entro il giorno 8 del mese successivo. In particolare essi contengono, su riserva del rapporto di accettazione, le notifiche indicate qui appresso.

4.1.2.1.1 Stabilimenti di fabbricazione

1. scorte;
2. elenco dei tabacchi manufatti fabbricati pronti al consumo, suddivisi secondo la destinazione (Svizzera o estero);
3. elenco di tutti i tabacchi manufatti immessi in consumo all'uscita (inclusi dettagli su: locali di vendita, distributori di sigarette, deposito per le sigarette del personale, depositi di rappresentanti, sigarette di prova soggette a imposta, reimpballaggi presso ditte terze ecc.), anche se essi saranno reimmessi nello stesso mese nel deposito autorizzato;
4. elenco dei tabacchi manufatti inviati/ricevuti con bollettino di scorta, con indicazione del rispettivo numero;
5. elenco delle esportazioni con indicazione del numero DE;
6. elenco dei tabacchi manufatti importati con indicazione del numero DI;
7. elenco dei tabacchi manufatti reimmessi nel deposito autorizzato secondo le cifre 6.1 e 6.3;
8. elenco delle registrazioni speciali secondo l'autorizzazione singola della DGD (p. es. "scrapped");
9. elenco delle quantità mancanti.

4.1.2.1.2 Depositi franchi

1. scorte;
2. elenco dei tabacchi manufatti importati con indicazione del numero DI;
3. elenco dei tabacchi manufatti inviati/ricevuti con bollettino di scorta, con indicazione del rispettivo numero;
4. elenco dei tabacchi manufatti immessi in consumo all'uscita (inclusi dettagli su: locali di vendita, distributori di sigarette, deposito per le sigarette del personale, depositi di rappresentanti, sigarette di prova soggette a imposta, reimpballaggi presso ditte terze ecc.), anche se essi saranno reimmessi nello stesso mese nel deposito autorizzato;
5. elenco dei tabacchi manufatti reimmessi nel deposito autorizzato secondo le cifre 6.1 e 6.3;
6. elenco delle quantità mancanti.

4.1.2.2 Forma

Le notifiche devono:

- a. essere allestite elettronicamente;
- b. essere strutturate separatamente secondo il numero di revers, specificando ogni volta la designazione della merce, il numero d'ordine, i pezzi o il peso effettivo e l'aliquota d'imposta;
- c. contenere tutte le indicazioni necessarie alla verifica dell'imposizione e alla vigilanza fiscale, in particolare alla vigilanza del traffico con tabacchi manufatti non imposti e all'allestimento di statistiche;
- d. comprendere le indicazioni relative al mese civile precedente.

In casi motivati la DGD può accordare una deroga all'emissione delle notifiche in forma elettronica.

5 Ditte depositarie

Le ditte depositarie, che svolgono per conto e sotto la responsabilità dei depositari autorizzati i compiti secondo le presenti istruzioni, devono allestire le contabilità merci e le notifiche separatamente per ogni depositario autorizzato.

6 Assunzione dall'immissione in consumo all'uscita

6.1 Forniture mancanti

Si tratta di merci che sono state immesse anteriormente in libera pratica, e pertanto imposte, e che per un motivo qualsiasi (forniture errate, prodotti alterati ecc.) sono reimmesse nel deposito autorizzato.

È possibile detassare i tabacchi manufatti solo se vengono reimmessi in un deposito autorizzato entro 30 giorni dalla scadenza dell'imposta. Trascorso questo termine, essi vanno trattati come merce di ritorno (v. cifra 6.2).

6.2 Merce di ritorno

I tabacchi manufatti che il gestore di un deposito fiscale autorizzato ritira dal mercato hanno diritto a una restituzione dell'imposta, a condizione che, entro due anni dal pagamento della stessa, vengano presentati alla DGD in imballaggi intatti per la vendita al minuto e, sotto il controllo di questa, vengano resi inutilizzabili o trattati in modo da poter essere riutilizzati nella fabbricazione.

Questi tabacchi manufatti devono essere depositati a parte e al di fuori del deposito fiscale o in un locale separato dal deposito fiscale.

Dopo il controllo della DGD i tabacchi manufatti possono venire distrutti sotto la vigilanza di questa o trasferiti nel deposito fiscale (riutilizzo nella fabbricazione).

6.3 Traffici speciali

La DGD può autorizzare il depositario autorizzato a far effettuare traffici speciali, come ad esempio il reimballaggio di tabacchi manufatti, da ditte terze. Al momento della loro reimmissione nel deposito, i tabacchi manufatti devono essere detassati.

7 Trattamenti ammessi di tabacchi manufatti importati

I seguenti trattamenti sono permessi senza autorizzazione dell'ufficio di controllo:

- trattamenti atti a conservare la merce durante il deposito;
- ispezione, prelievo di campioni, cernita, suddivisione, disimballaggio, reimballaggio, aggiunta all'imballaggio, imballaggio unico, nonché rimarcatura.

Altri trattamenti possono essere effettuati solo previa autorizzazione dell'ufficio di controllo.

Depositi fiscali autorizzati per tabacchi manufatti; prescrizioni amministrative della DGD

Non sono ammessi trattamenti implicanti una base di calcolo più conveniente rispetto a quella che sarebbe stata valida per i tabacchi manufatti prima del trattamento oppure un occultamento o una contraffazione del paese di produzione o di provenienza.

8 Imposizione

8.1 Inizio dell'obbligo fiscale

L'obbligo fiscale sorge nel momento in cui i tabacchi manufatti lasciano il deposito fiscale autorizzato o vengono impiegati nel deposito autorizzato.

8.2 Obbligo di dichiarazione

Il gestore del deposito fiscale autorizzato deve dichiarare alla DGD, entro il giorno 8 di ogni mese, i tabacchi manufatti che nel corso del mese precedente sono stati:

1. immessi in consumo all'uscita;
2. utilizzati nel deposito (quantità mancanti, vendita ai collaboratori, consegna di campioni ecc.).

La dichiarazione deve avvenire separatamente secondo numero di revers con i moduli 50.72 (sigarette), 50.55 (sigari), 50.65 (tabacco trinciato).

9 Trasporto in sospensione d'imposta

Un trasporto di tabacchi manufatti in sospensione d'imposta è permesso solo tra depositi fiscali autorizzati dello stesso gestore, nonché dal confine al deposito fiscale autorizzato o da quest'ultimo al confine.

In casi motivati la DGD può concedere deroghe.

9.1 Traffico nazionale

I tabacchi manufatti possono essere trasportati in sospensione d'imposta da un deposito fiscale a un altro soltanto se corredati di documento di scorta della DGD.

9.1.1 Moduli

Come bollettino di scorta

possono utilizzare documenti commerciali quali lettere di vettura, bollettini di consegna o di carico o fatture, sempre che contengano i dati necessari ai fini fiscali.

9.1.2 Inizio della procedura

La procedura del bollettino di scorta inizia nel momento in cui i tabacchi manufatti lasciano il deposito autorizzato e tale bollettino è debitamente compilato e sottoscritto.

9.1.3 Fine della procedura

Nel deposito fiscale autorizzato, l'immagazzinamento dei tabacchi manufatti viene confermato sul bollettino di scorta con la data e la firma del responsabile. Il bollettino di scorta viene archiviato. Il gestore deve iscrivere la merce nella relativa contabilità secondo le indicazioni riportate sul bollettino di scorta.

La procedura del bollettino di scorta termina nel momento in cui la merce arriva al deposito autorizzato, la sua entrata è attestata sul bollettino di scorta e l'intera quantità è correttamente iscritta nella contabilità merci.

La conferma di ricezione è la prova dell'assunzione dei tabacchi manufatti. A partire da quel momento il destinatario si assume l'obbligo fiscale.

Su richiesta, gli originali dei bollettini di scorta devono essere consegnati alla DGD.

Depositi fiscali autorizzati per tabacchi manufatti; prescrizioni amministrative della DGD

9.2 Traffico internazionale

I gestori di depositi fiscali autorizzati che spediscono o ricevono i tabacchi manufatti nel traffico transfrontaliero devono essere in possesso della qualifica di destinatario autorizzato (DA) e/o speditore autorizzato (SA). In casi motivati la DGD può concedere deroghe.

9.2.1 Procedura

La procedura si basa sulle disposizioni della legge sulle dogane.

10 Altro utilizzo del deposito fiscale autorizzato

I locali o gli impianti aziendali possono essere utilizzati per scopi diversi rispetto a quelli indicati nell'autorizzazione solo previo consenso della DGD.

11 Disposizioni transitorie

Prima dell'entrata in esercizio di un deposito fiscale viene effettuato un inventario dei tabacchi manufatti imposti. L'importo delle imposte a carico sarà rimborsato al contribuente o compensato con crediti in sospeso.

L'inventario avviene nel singolo caso su istruzione della DGD e con riserva di controllo da parte di quest'ultima.